



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2019

Art. 3 (Accordo)

Principi generali

1. Gli Stati si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione riguardo al trasferimento delle persone condannate, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 2. Una persona condannata nel territorio di uno Stato puo', conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la pena inflittale. A tal fine puo' esprimere, allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, il proprio desiderio di essere trasferita in virtu' del presente Accordo. 3. Il trasferimento puo' essere richiesto sia dallo Stato di condanna che dallo Stato di esecuzione.

Versione in vigore dal 19 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2021/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it